

P.U. N. 47-1/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice rel.
Dott. Bruno Malagoli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo **P.U. 47-1/2025** del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di

JOSE' ORTOFRUTTA S.r.l., P.IVA 03201440926, rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Daniel Monni,

resistente

proposta da

Ortobergamo s.r.l., P.I. 03621900160, rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e difesa dall'avv. Alberto Ondeì;

ricorrente

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato in data 25.2.2025, Ortobergamo s.r.l. ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale di Josè Frutta s.r.l., assumendo di essere creditrice della stessa della somma di 5.393,67 euro, oltre interessi e spese di procedimento monitorio, e allegando la sussistenza dello stato di insolvenza della debitrice.
2. Con memoria depositata il 12.7.2025, la resistente si è costituita, ha domandato il rigetto della domanda e, al riguardo, ha rappresentato di aver adempiuto il debito nella parte capitale, che non sussistono debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro e che, comunque, non sussiste lo stato di insolvenza.
3. All'udienza del 10.11.2025, le parti hanno ribadito le loro allegazioni, insistendo nelle loro conseguenti domande.
4. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.



5. Deve in primo luogo osservarsi che Ortobergamo s.r.l. è creditrice di Josè Ortofrutta s.r.l., come emerge dalle allegazioni e produzioni delle parti: la ricorrente ha agito in via monitoria per la riscossione del credito di 5.300,00 euro circa, oltre interessi e spese del monitorio, successivamente ha raggiunto con la resistente accordo per il pagamento dilazionato del debito ma quest'ultima ha adempiuto solo parzialmente, residuando quindi un debito di circa 2.000,00 euro. Sussiste pertanto la legittimazione attiva di Ortobergamo s.r.l.
6. Sul versante soggettivo, dalla documentazione agli atti, la resistente risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale; infatti, la ragione sociale, come si evince dalla visura camerale, ha quale oggetto il commercio all'ingrosso di frutta e verdura.
7. Sempre sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00. Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto, chiamato a depositare la documentazione prevista dell'art. 41, comma 4, C.C.I.I., che a tale accertamento è oggettivamente finalizzata.
Dai bilanci prodotti in atti, risulta il superamento delle soglie dimensionali da parte della resistente, per lo meno negli anni 2022 e 2023, nei quali risultano ricavi rispettivamente per circa 1.296.000,00 euro e 856.000,00 euro.
8. Sussiste lo stato d'insolvenza della resistente, che si ricava: **a)** dall'incapacità della resistente di pagare il debito nei confronti di Ortobergamo s.r.l., pur contenuto nell'ordine di poche migliaia di euro, consacrato dapprima in decreto ingiuntivo e poi in accordo transattivo; **b)** dall'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, anch'essa di importo limitato in quanto pari a 50.000,00 euro, ma che ha comunque indotto la debitrice a domandare rateizzazione, che non è quindi in grado di effettuare il versamento nell'immediato e in un'unica soluzione; **c)** dall'esito negativo del tentativo del pignoramento presso terzi esperito dalla ricorrente nei confronti della debitrice; **d)** la presenza di ulteriore pignoramento esperito da tale Verde Italia s.r.l., per l'importo di 14.762,37 euro, nei confronti di Josè Ortofrutta, come rappresentato dal Banco di Sardegna s.p.a. in sede di dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. (vedasi all. 5 del ricorso); **e)** dalla sussistenza di debiti per circa 600.000,00 euro nel bilancio d'esercizio 2023.



9. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00.

La resistente ha affermato che non sussiste il predetto requisito, in quanto ha chiesto e ottenuto rateizzazione del debito erariale.

Al riguardo, tuttavia, deve osservarsi che *“In tema di requisiti di fallibilità, l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione del debito tributario da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione non esclude che, ai fini del computo dell'esposizione debitoria minima prevista dall'art. 15, comma 9, l.fall., occorre tener conto dell'intero importo del debito tributario iscritto a ruolo, quale debito scaduto e non pagato, in quanto - in forza del principio sancito dall'art. 1231 c.c. - tale adesione non comporta alcuna novazione né del titolo, né dell'oggetto dell'obbligazione, ma riguarda la mera possibilità di eseguire il pagamento della somma dovuta attraverso il suo versamento parziale e periodico, conservando peraltro l'Agenzia il diritto di agire in via esecutiva, in caso di mancato adempimento al piano di rateazione concesso, per l'immediato recupero dell'intero importo residuo”* (Cass. 4201 del 2025).

Ciò considerato, si rileva che risultano debiti di Josè Ortofrutta s.r.l. nei confronti dell'Erario per circa 50.000,00 euro, scaduti, sebbene rateizzati. Sussiste pertanto anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, comma V, d.lgs. 14 del 2019.

10. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di **Josè Ortofrutta s.r.l.**, P.I. P.IVA 03201440926, con sede in Sestu, presso Mercato Ortofrutticolo Box 4;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Viviana Ferri, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;



- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
- 4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 5. stabilisce il giorno 9.6.2026, ore 10:00, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
- 6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
- 7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
- 8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
- 9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Cagliari, 28 gennaio 2026.

Il Giudice rel.

Dott. Gaetano Savona

Il Presidente

dott. Giorgio Latti

